



Senato della Repubblica

Servizio Studi

Servizio delle Commissioni permanenti e speciali



Nota di sintesi

N. 31 – febbraio 2024

A.S. 982 - Ratifica ed esecuzione del Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo, fatto a Madrid il 21 gennaio 2008

Iniziativa	Governativa
Numero di articoli ddl di ratifica	4
Presentazione al Senato	12 gennaio 2024
Data di assegnazione	31 gennaio 2024
Commissione di merito	3 ^a (Affari esteri e difesa)
Pareri previsti	1 ^a (Affari costituzionali), 4 ^a (Unione europea), 5 ^a (Bilancio), 6 ^a (Finanze), 7 ^a (Cultura, istruzione), 8 ^a (Ambiente, lavori pubblici), 9 ^a (Industria e agricoltura)
Oneri finanziari	No

Contenuto dell'Accordo

Il Protocollo in esame è stato approvato nell'ambito della **Convenzione per la protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo**, lo strumento internazionale sottoscritto nel 1976 a Barcellona e modificato nel 1995. Il testo è finalizzato a prevenire, limitare e ridurre l'inquinamento del mare e del litorale, a migliorare l'ambiente e a consentire un uso ecologicamente sostenibile delle sue risorse. Alla Convenzione di Barcellona, cui ad oggi aderiscono **22 Paesi**, si ricollegano **7 Protocolli aggiuntivi** finalizzati a completarne il portato giuridico e ad assicurarne l'applicazione concreta in relazione agli scarichi in mare (Prot. 1), alla prevenzione e alle emergenze (Prot. 2), all'inquinamento derivante da sorgenti e attività sulla terraferma (Prot. 3), alle aree protette e alla biodiversità (Prot. 4), all'altomare (Prot. 5), ai rifiuti pericolosi (Prot. 5) e, infine, proprio, alla gestione integrata delle zone costiere (Prot. 7).

Ai sensi dell'articolo 4 della stessa convenzione, che impegna le Parti contraenti a promuovere una **gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo**, nel 2008 è stato elaborato il Protocollo in esame, che ha lo scopo di creare di un quadro normativo comune per favorire ed effettivamente implementare la gestione integrata delle coste mediterranee, tenendo in debita considerazione la **salvaguardia delle aree di interesse ecologico** e paesaggistico e l'uso razionale delle risorse naturali.

Lo sviluppo sostenibile delle zone costiere è perseguito attraverso una **pianificazione razionale delle attività**, capace di **conciliare lo sviluppo economico**, sociale e culturale con il rispetto dell'ambiente, puntando quindi a preservare le zone costiere per le future generazioni, a favorire un uso sostenibile delle risorse naturali, in particolare di quelle idriche, ad assicurare la conservazione dell'**integrità degli ecosistemi**, a prevenire e a ridurre gli effetti dei rischi naturali e dei cambiamenti climatici ed infine a conseguire la coerenza fra le iniziative, pubbliche e private, e fra le decisioni adottate ai diversi livelli decisionali territoriali sull'uso delle zone costiere.

Articolato

La **Parte I** contiene le **disposizioni generali**, relative alle definizioni utilizzate (art. 2), all'ambito geografico di applicazione, limitato al mare Mediterraneo (art. 3), alla riserva di diritti a salvaguardia delle sovranità e giurisdizioni nazionali (art. 4), agli obiettivi (art. 5) e ai principi generali di gestione (art. 6).

La **Parte II** individua precipuamente gli **elementi della gestione integrata** delle zone costiere, individuando una serie di elementi obbligatori per le Parti, tra cui la protezione e l'uso sostenibile di tali zone (art. 8), le garanzie da assicurare per l'esercizio di attività economiche (art. 9), le modalità per la protezione degli ecosistemi e dei paesaggi costieri (articoli 10 e 11) e le tutele addizionali per le isole (art. 12) e per il patrimonio culturale, anche subacqueo (art. 13).

La **Parte III** riguarda gli **strumenti per la gestione integrata** delle zone costiere, invita le Parti a integrare e rafforzare opportuni meccanismi di monitoraggio e osservazione (art. 16), a definire un quadro di riferimento regionale comune (art. 17) e strategie, piani e programmi nazionali (art. 18), stabilendo altresì come debbano essere adottati adeguati strumenti di politica fondiaria (art. 20) e pertinenti strumenti economici e finanziari (art. 21).

Ulteriori articoli si riferiscono ai **particolari rischi** che interessano le zone costiere, come il fenomeno dell'erosione, chiamando altresì le Parti ad adottare misure di contrasto e politiche di prevenzione (**Parte IV**, articoli da 22 a 24).

Di rilievo sono anche le **Parti V e VI**, recanti disposizioni, rispettivamente, in materia di **cooperazione internazionale** e di designazione istituzionale dei punti di contatto nazionali, nonché di stesura di periodiche relazioni attuative.

La **Parte VII**, reca le **disposizioni finali**, in cui tra l'altro sono individuate le relazioni con la Convenzione di Barcellona (art. 34) e con gli Stati e le Organizzazioni internazionali terzi rispetto allo strumento normativo in esame (art. 35).

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge si compone di 4 articoli.

Gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di **autorizzazione alla ratifica** e di **ordine di esecuzione**.

L'articolo 3 contiene una **clausola di invarianza finanziaria**, per la quale dall'attuazione della legge di autorizzazione alla ratifica non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 4, infine, prevede l'**entrata in vigore** della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

A cura di Federico Petrangeli e Gianluca Polverari

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.